

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

## Premessa

La vita della scuola si esplica attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le componenti scolastiche, nell'esercizio delle rispettive competenze.

Tale collaborazione nello svolgersi quotidiano delle attività della scuola deve sviluppare la capacità sociale di reciproca relazione, nel rispetto della personalità di ciascuno, affinché l'abitudine a vivere insieme diventi consapevole avviamento alla convivenza democratica.

Questo determina una assunzione di responsabilità e di rispetto di regole che spesso fanno da contrappunto ai diritti di cui si vuole fruire.

L'alunno ha il dovere di:

- ✓ curare la propria formazione culturale con impegno costante, interesse attivo, partecipazione significativa al dialogo educativo da esprimersi in tutti gli ambiti e non solo in quelli più congeniali;
- ✓ assumersi le responsabilità connesse al suo ruolo adempiendo con precisione e puntualità i suoi obblighi;
- ✓ frequentare con regolarità e puntualità;
- ✓ rispettare l'ambiente scolastico mantenendolo efficiente, funzionale e pulito, in riferimento all'uso non solo delle aule ma anche delle dotazioni della scuola;
- ✓ rispettare tutte le altre persone che vivono nella scuola, contribuendo a creare condizioni positive e costruttive di lavoro e di apprendimento;
- ✓ promuovere la civile e democratica convivenza rispettando i valori della libertà, della solidarietà, della tolleranza, delle diversità culturali e religiose ;
- ✓ assumere atteggiamenti ed utilizzare forme di linguaggio che non abbiano connotati violenti o comunque irrispettosi delle sensibilità altrui;
- ✓ rispettare le cose degli altri;
- ✓ rispettare norme e regole della scuola e collaborare perché anche gli altri lo facciano;
- ✓ offrire il proprio contributo di idee e di proposta per il miglior andamento della scuola;
- ✓ informarsi e diffondere le informazioni.

### Art. 1 - Norme generali

- 1.1 L'abbigliamento, l'atteggiamento ed il comportamento degli alunni devono essere improntati a serietà, cordialità, decoro e rispetto della scuola come luogo di cultura e di lavoro.
- 1.2 E' affidata alla comune responsabilità degli alunni la custodia ed il buon mantenimento di strutture e beni della scuola, di cui essi stessi sono i primi fruitori.
- 1.3 Gli alunni che volontariamente procurassero danni alle strutture e/o alle suppellettili saranno chiamati a risarcire il danno economico arrecato, oltre a rispondere sul piano disciplinare del loro comportamento: nel caso in cui non fosse possibile individuare i singoli responsabili di deterioramenti, danneggiamenti o sottrazioni la comunità-classe o l'eventuale gruppo in cui i responsabili nell'occasione fossero inseriti verranno chiamati a rispondere.
- 1.4 Aule, sale di riunione, corridoi e servizi devono essere lasciati in ordine: rifiuti, carta e simili vanno depositati negli appositi contenitori.
- 1.5 E' fatto divieto di utilizzare o tenere accesi durante l'orario di lezione (anche in attività svolte all'esterno della scuola) telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche di vario tipo, salvo esplicita autorizzazione del docente che ne ravvisasse di volta in volta l'utilità didattica. L'inosservanza di tale divieto è considerata inosservanza grave delle norme organizzative della scuola; in circostanze particolari – prove di valutazione, esami,...- l'uso attivo del cellulare comporta l'annullamento delle prove e, in caso di esami, l'allontanamento dall'aula con conseguente perdita dell'esame stesso.
- 1.6 E' vietata la ripresa tramite cellulari o dispositivi elettronici di suoni o immagini di alunni, docenti personale della scuola e dati personali in ambito scolastico, nonché la condivisione con ogni mezzo (anche tramite web, social network, applicazioni di messaggistica mobile) di tale materiale, senza l'autorizzazione del Dirigente e il consenso dei soggetti direttamente interessati.
- 1.7 E' fatto assoluto divieto di fumare nell'ambito scolastico: l'inosservanza di tale divieto è considerata grave inosservanza delle norme di tutela della salute e come tale viene sanzionata.
- 1.8 E' fatto assoluto divieto di introdurre nell'ambito scolastico sostanze stupefacenti, o comunque considerate droghe, leggere o pesanti, anche per uso personale (escluse le medicine prescritte da personale medico): l'inosservanza di tale divieto è considerata gravissima mancanza di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute propria ed altrui e come tale viene sanzionata, salve restando le eventuali conseguenze penali che dovessero derivare dai comportamenti riscontrati e accertati.

## **Art. 2 - Infrazioni disciplinari**

- 2.1 In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 249/98 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", così come modificato dal D.P.R. 235/2007, vengono definiti i comportamenti che configurano mancato adempimento dei doveri previsti dall'art. 3 del citato Regolamento.
- 2.2 Le infrazioni disciplinari sono così definite:
- a) irregolarità relative all'obbligo di frequenza e comportamento scorretto nell'adempimento dei doveri scolastici;
  - b) mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;
  - c) inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza e di tutela della salute previste da norme generali, dal regolamento d'Istituto e/o dalle altre indicazioni comunque fornite;
  - d) deterioramento o danneggiamento o sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell'ambiente scolastico.
- 2.3 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

## **Art. 3 - Descrizione delle infrazioni**

- 3.1 In generale le infrazioni consistono nella mancanza ai propri doveri, al rispetto dovuto a se stessi, agli altri ed ai beni di tutti e di ciascuno, nonché all'ambiente in cui vive la comunità scolastica e nella inosservanza delle norme di comportamento che la scuola si è data.
- 3.2 Anche se non si vuole, né si può, proporre una casistica esaustiva, si forniscono alcuni riferimenti, a titolo esemplificativo, delle infrazioni più diffuse o comunque da rilevare e sanzionare con particolare attenzione.
- Pertanto:
- ✓ rientrano nelle infrazioni di cui al comma 2.2 lett. a) del precedente articolo le assenze o i ritardi o le richieste di uscite anticipate senza validi motivi o frequenti o periodici o finalizzati ad evitare l'assolvimento di impegni specifici o di prove ai fini della valutazione; particolare rilievo e gravità assumono in questo contesto le astensioni collettive dalle lezioni (compresi i cosiddetti scioperi degli alunni); rientrano altresì tra queste infrazioni allontanarsi dalla classe senza autorizzazione al cambio dell'ora e rientrare in ritardo a conclusione dell'intervallo;
  - ✓ rientrano nelle infrazioni di cui al comma 2.2 lett. b) del precedente articolo atteggiamenti e comportamenti di disturbo o irrispettosi, o manifestazioni di sopruso o di violenza, anche solo sul piano verbale, rivolti ad altri alunni, ai docenti, al personale non docente, al Dirigente Scolastico;
  - ✓ rientrano nelle infrazioni di cui al comma 2.2 lett. c) del precedente articolo l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici non autorizzati a scuola, i comportamenti, in specie nei laboratori, che mettono a rischio l'incolumità propria e degli altri, il fumo e l'introduzione a scuola di sostanze non consentite;
  - ✓ rientrano nelle infrazioni di cui al comma 2.2 lett. d) del precedente articolo l'imbrattamento di pareti delle classi o di altri locali della scuola nonché di suppellettili e banchi, il danneggiamento di strutture o strumenti, inclusa la dotazione informatica, la sottrazione di beni altrui o della comunità scolastica.

## **Art. 4 - Sanzioni disciplinari**

- 4.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.
- 4.2 Le sanzioni disciplinari vengono irrogate tenendo conto della gravità, persistenza, reiterazione del comportamento nonché del coinvolgimento di altri soggetti sia come partecipanti attivi sia come destinatari passivi dell'infrazione.
- 4.3 Le sanzioni disciplinari tengono conto dei precedenti comportamenti del soggetto interessato, distinguendo situazioni occasionali o fortuite da un costante e persistente atteggiamento negativo nei confronti della comunità scolastica.
- 4.4 Le sanzioni disciplinari sono così definite:
- a) richiamo in classe, verbale o scritto;
  - b) ammonizione;
  - c) sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di 2 (due) giorni;
  - d) sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.
  - e) sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.
- 4.5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

- 4.6 In caso di recidiva può essere inflitta una sanzione di grado superiore rispetto a quella precedentemente irrogata: se la mancanza riveste carattere di gravità, la sanzione deve essere di grado superiore.
- 4.7 Lo studente può proporre di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
- 4.8 L'applicazione delle sanzioni di cui ai punti d) ed e) non contribuisce al calcolo del raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- 4.9 Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia tale da agevolare il rientro nella comunità scolastica.
- 4.10 L'allontanamento dello studente può essere disposto anche quando ha commesso reati gravi o il suo comportamento costituisca pericolo per l'incolumità delle persone: in tal caso la durata sarà commisurata alle esigenze della situazione.
- 4.11 Allo studente, cui per motivi obiettivi risultasse sconsigliato il rientro nella comunità scolastica, è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

#### **Art. 5 - Organi disciplinari**

- 5.1 Gli organi che irrogano sanzioni disciplinari possono essere personali (docente e Dirigente Scolastico) e Collegiali (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto e Commissione d'esame).
- 5.2 Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere adottati solo da un organo collegiale.
- 5.3 In particolare:
  - 5.3.1: la sanzione di cui al punto a) dell'art. 4.4 del presente Regolamento è irrogata dal docente che rileva una infrazione che, a suo parere, non rivesta carattere di gravità;
  - 5.3.2: le sanzioni di cui ai punti b) e c) dell'art. 4.4 del presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente Scolastico su segnalazione del singolo docente o del consiglio di classe: la segnalazione deve essere accompagnata da nota disciplinare apposta sul registro elettronico di classe;
  - 5.3.3: la sanzione di cui al punto d) dell'art. 4.4 del presente Regolamento è irrogata dal Consiglio di Classe al completo, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di conseguente surroga;
  - 5.3.4: la sanzione di cui al punto e) dell'art. 4.4 del presente Regolamento è irrogata dal Consiglio d'Istituto alla presenza delle diverse componenti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di conseguente surroga;
  - 5.3.4: le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 5.4 L'autorità competente ad infliggere sanzioni di un certo grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

#### **Art. 6 - Il procedimento disciplinare**

- 6.1 La sanzione disciplinare di cui alla lettera a) dell'art. 4.4 del presente Regolamento è assunta dal docente dopo aver esplicitato con chiarezza al singolo alunno le motivazioni che lo inducono ad adottare il provvedimento: in caso di contestazione il tutto deve essere verbalizzato sul registro elettronico di classe.
- 6.2 Quando deve essere assunto un provvedimento disciplinare compreso tra le lettere b) ed e) dell'art. 4.4 del presente Regolamento, spetta al Dirigente Scolastico, per potere discrezionale connesso alla carica, decidere se la mancanza meriti una sanzione di sua competenza o di competenza di un organo collegiale.
- 6.3 Le sanzioni disciplinari comprese tra le lettere c) ed e) dell'art. 4.4 del presente Regolamento possono essere assunte dall'Organo di competenza solo dopo aver invitato ogni singolo allievo nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare a illustrare le sue giustificazioni, anche per iscritto.
- 6.4 L'alunno minorenne che interviene al procedimento attivato dall'organo di competenza, deve essere accompagnato dall'esercente la potestà genitoriale, appositamente invitato.
- 6.5 Ogni alunno sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

#### **Art. 7 - Comunicazione delle sanzioni**

- 7.1 Della sanzione nella forma verbale di cui alla lettera a) dell'art. 4.4 del presente Regolamento il docente irrogante valuterà l'opportunità di informare la famiglia attraverso annotazione sul registro elettronico.
- 7.2 Del provvedimento di cui alla lettera b) deve essere data comunicazione scritta alla famiglia, anche tramite il registro elettronico.
- 7.3 Tutti gli altri provvedimenti adottati devono essere integralmente comunicati per iscritto alla famiglia, con lettera da inserire in copia agli atti della scuola e nel fascicolo personale dell'alunno.

### **Art. 8 – Impugnazioni**

- 8.1 Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto all'Organo di Garanzia interno istituito dalla scuola.
- 8.2 In caso di presentazione del ricorso, la sanzione di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4.4 del presente Regolamento è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.
- 8.3 L' Organo di Garanzia entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, verificata l'ammissibilità del ricorso stesso, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, modificarla o revocarla.
- 8.4 Contro il provvedimento dell'Organo di Garanzia, entro quindici giorni dalla comunicazione o comunque entro quindici giorni dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, previa acquisizione di parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. Qualora, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'Organo di Garanzia Regionale non abbia comunicato il parere o non abbia richiesto un rinvio per ragioni istruttorie, il Direttore Regionale decide indipendentemente.
- 8.5 Per conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e successive modificazioni, decide l'Organo di garanzia interno alla scuola.

### **Art. 9 - Organo di garanzia**

- 9.1 L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, da uno studente maggiorenne e da un genitore designati dal Consiglio d'Istituto; le diverse componenti designano anche un membro supplente. I membri durano in carica un anno scolastico.
- 9.2 In caso di incompatibilità di un membro (in quanto interessato ai fatti oggetto di decisione o membro dell'organo che ha inflitto la sanzione), questo verrà sostituito dal membro supplente. La sostituzione opera anche in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore). Se la sanzione contestata è stata irrogata dal Dirigente Scolastico, questi si asterrà dal partecipare e verrà sostituito nelle funzioni di Presidente dal docente anagraficamente più anziano che sarà a sua volta sostituito dal supplente.
- 9.3 L'Organo di Garanzia è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art.10 - Approvazione e modifiche**

- 10.1 Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 29.05.1988, prima dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, questo Regolamento sarà sottoposto al Comitato Studentesco per acquisirne il parere, suggerimenti e proposte.
- 10.2 Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei componenti in carica ed entra in vigore appena approvato.
- 10.3 Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto, è pubblicato all'albo della scuola. Esso viene consegnato agli alunni all'atto della sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità insieme al Regolamento d'Istituto, di cui è parte integrante.
- 10.4 Integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico, della Giunta esecutiva o di almeno 3 (tre) consiglieri ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti in carica.